

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n.227/2018**  
**del 5 dicembre 2018**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1494]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.) <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/983 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018, relativo all'autorizzazione delle sostanze rame(II) diacetato monoidrato, rame(II) carbonato diidrossimonoidrato, cloruro di rame(II) diidrato, ossido di rame(II), solfato di rame(II) pentaidrato, chelato di rame(II) di amminoacidi idrato, chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) e chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006 e (UE) n. 349/2010 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 e (UE) 2016/2261 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 1zq (Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione) e 1zzu (Regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 R 1039**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018 (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 3).";

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 12.7.2018, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 12.7.2018, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 186 del 24.7.2018, pag. 3.

2. ai punti 1zzzzzc (Regolamento (UE) n. 349/2010 della Commissione), 68 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 269/2012 della Commissione), 120 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1230/2014 della Commissione) e 180 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

”, modificato da:

— **32018 R 1039**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018 (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 3).”;

3. dopo il punto 259 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

”260. **32018 R 0982**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell’11 luglio 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.) (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 13).

261. **32018 R 0983**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/983 della Commissione, dell’11 luglio 2018, relativo all’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 17).

262. **32018 R 1039**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018, relativo all’autorizzazione delle sostanze rame(II) diacetato monoidrato, rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, cloruro di rame(II) diidrato, ossido di rame(II), solfato di rame(II) pentaidrato, chelato di rame(II) di amminoacidi idrato, chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) e chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006 e (UE) n. 349/2010 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 e (UE) 2016/2261 della Commissione (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 3).”.

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982, (UE) 2018/983 e (UE) 2018/1039 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE\*.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE  
La presidente  
Oda Helen SLETNES

I segretari  
del comitato misto SEE  
Hege M. HOFF  
Mikołaj KARŁOWSKI

---

\* Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.